

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Mentre era intento a comandare da terra il trasferimento del calcestruzzo dall'autobetoniera all'autopompa, il collega che manovrava l'autobetonpompa alzava il braccio dell'apparecchiatura sino a giungere in prossimità di un elettrodotto sovrastante il cantiere. Ciò determinava la formazione di un arco voltaico che si propagava sull'autobetonpompa e si scaricava sull'autobetoniera ad essa collegata andando ad investire il lavoratore che vi era appoggiato. Da tale scarica elettrica derivavano a quest'ultimo lesioni gravi.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Nella giurisprudenza antecedente il recepimento, nel nostro Paese, della Direttiva Europea 92/57/CEE ad opera del d.lgs. 14 agosto 1996, n.494 ad un'iniziale tendenza all'esonero del committente dalla responsabilità per gli infortuni occorsi al dipendente dell'appaltatore, si era sostituito il principio della responsabilità del committente sotto il duplice profilo dell'ingerenza e della fornitura dei mezzi per l'esecuzione dell'opera. In mancanza di una disposizione che disciplinasse la responsabilità per gli infortuni verificatisi in esecuzione di un contratto di appalto, gli interpreti avevano esaminato l'atteggiarsi del ruolo del committente rispetto a quello dell'appaltatore alla filigrana della disciplina civilistica, con particolare attenzione al requisito dell'autonomia dell'appaltatore, che costituisce elemento tipico del contratto di cui all'art.1655 cod.civ. Si comprende allora l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale, per i lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza avrebbe dovuto gravare sul datore di lavoro, ossia l'appaltatore. La scelta della giurisprudenza di attribuire a quest'ultimo una responsabilità tendenzialmente esclusiva per le violazioni antinfortunistiche era, dunque, strettamente correlata alla effettiva autonomia propria dell'appaltatore, in quanto destinatario della gestione del rischio inerente all'esecuzione dell'opera e dell'obbligo di organizzare il lavoro con propri mezzi e con personale da lui assunto (Sez. 4, n.10468 del 01/10/1993, Lanzutti, Rv. 19546101). Sul committente, peraltro, l'obbligo di sicurezza poteva comunque gravare essenzialmente in due ipotesi (Sez. 3, n. 2329 del 20/01/1992, Stravato, Rv. 18917301): la prima, ove il committente non avesse scelto come appaltatore un soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche (in questo caso, secondo la giurisprudenza, il committente poteva rispondere dell'infortunio sul lavoro a titolo di culpa in eligendo); la seconda, nell'ipotesi in cui il committente si fosse «ingerito» nei lavori svolti dall'appaltatore, non consentendo così a quest'ultimo la necessaria autonomia per lo svolgimento del proprio incarico (Sez. 4, n. 1659 del 11/10/1989, Mulas, Rv. 18323501; Sez. 4, n. 2502 del 17/12/1993, dep.1994, Ianieri, Rv. 19773601).

In ogni caso, la sempre maggiore frequenza di cantieri nei quali più imprese si trovavano a lavorare ha determinato il tramonto del principio di tendenziale irresponsabilità del committente (Sez. 4, n. 9416 del 02/05/1988, Catalano, Rv. 17922401), indicandosi anche il committente quale garante per la sicurezza con specifica attenzione all'obbligo di destinare all'appaltatore un ambiente di lavoro sicuro (Sez. 3, n. 8134 del 24/04/1992, Togni, Rv.19138701) ed all'obbligo di informazione circa i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro. Il fondamento giuridico di tali obblighi si rinveniva essenzialmente in due norme: una generale, come l'art. 2087 cod.civ. (Sez. 4, n. 5070 del 28/03/1995, Santoni, Rv. 20187101), e l'altra specifica, ossia l'art. 5 d.P.R. 27 aprile 1955, n.547 (sebbene dettata a tutela dei lavoratori autonomi, la sua portata precettiva veniva estesa anche agli appaltatori, evidenziando come la ratio della norma fosse quella di tutelare tutti i prestatori di lavoro estranei all'organizzazione aziendale dalle situazioni di pericolo relative allo specifico ambiente di lavoro e quindi anche i dipendenti dell'appaltatore).

Anticipate dalla giurisprudenza, tali regole vennero poi trasfuse nell'art.7 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (in vigore fino al 14 maggio 2008), che, limitatamente ai cantieri interni, contemplava cinque obblighi a carico del datore di lavoro committente: 1) l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici; 2) l'obbligo di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui erano destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; 3) l'obbligo di cooperare con gli appaltatori all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro; 4) l'obbligo di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori; 5) l'obbligo di informazione per prevenire i rischi interferenziali (Sez. 4, n. 2800 del 15/12/1998, dep. 1999, Breccia, Rv.21322601). L'art.7 d. lgs. n.626/94 poneva, però, due limiti alla responsabilità del committente: il primo, implicito, che ne sanciva la responsabilità nei soli casi in cui fosse anche datore di lavoro; il secondo, espresso, qualora l'infortunio fosse derivato dai rischi specifici delle attività delle singole imprese appaltatrici (area di rischio gestita dal committente era, dunque, esclusivamente quella inerente ai rischi comuni).

Con il d.lgs. 14 agosto 1996, n.494 venne riconosciuta la specificità dei cantieri temporanei o mobili (art.2, comma 1, lett.a) d. lgs. n.494/96). L'art. 2, lett. b) del d.lgs. n.494/1996, a differenza della disciplina previgente, conteneva inoltre l'espressa definizione di committente, identificato nel «soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione» e prevedeva al successivo art. 3 gli obblighi specifici su tale soggetto gravanti. Per la prima volta il legislatore prendeva in esame la figura del committente tout court quale garante, non necessariamente associata al ruolo di datore di lavoro (Sez. 4, n. 10608 del 04/12/2012, dep.

2013, Bracci, Rv. 25528201). Alla posizione di garanzia del committente in quanto tale, la legge associava, quindi, alcuni obblighi di controllo dei documenti sulla sicurezza, l'importante obbligo di determinare la durata dei lavori o di fasi lavorative onde consentirne la pianificazione in condizioni di sicurezza, l'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione (solo per i cc.dd. cantieri sopra-soglia elencati dall'art.3, comma 3, come modificato dal d.lgs. n.528/1999).

La nuova disciplina avviava l'introduzione nell'ordinamento di uno «statuto» del committente, rispondente alla necessità di enucleare gli obblighi di protezione e di controllo gravanti su tale parte contrattuale sia in relazione alle dimensioni del cantiere, sia in relazione alle lavorazioni commissionate, sia in relazione al luogo di esecuzione dell'opera, sia infine alla presenza di una o più imprese appaltatrici. Nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente si è quindi più nettamente associata alla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008, Rappa, Rv. 24273501).

Le più recenti pronunce hanno tratteggiato, dunque, la posizione di garanzia ex lege del committente (Sez. 4, n. 51190 del 10/11/2015, Passamonti, n.m.; Sez. 4, n.37738 del 28/05/2013, Gandolla Rv. 25663501), quale soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera e che, in quanto tale, ha piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di protezione dai rischi, per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico ed al controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza (Sez. 4, n.22032 del 13/02/2015, Carrettoni, n.m.). Si è specificato che il committente può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formale accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato da responsabilità, sia pure entro i limiti dell'incarico medesimo (Sez. 3, n. 7209 del 25/01/2007, Bellini, Rv. 23588201). Con specifico riguardo ai cantieri in relazione ai quali è obbligatoria la nomina dei coordinatori, si è chiarito che il committente non possa limitarsi a verifiche meramente «formali», dovendo egli svolgere «controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia» (Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015, Zambelli, Rv.26301401; Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011, dep. 2012, Bergamelli, Rv.25329401).

L'individuazione da parte del legislatore di questo ulteriore soggetto titolare di posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori ha posto, poi, anche il problema di delimitarne l'area di rischio, al fine di evitare sovrapposizioni con altri garanti o, per altro verso, vuoti di tutela (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 26497401; Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio, Rv.25267201). A fronte dell'affermazione di principio secondo cui il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto d'appalto o di prestazione d'opera, grava in capo tanto al datore di lavoro quanto al committente, si è pertanto precisato che tale principio non trova sempre applicazione, non potendosi esigere dal committente «un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori»; per aversi responsabilità del committente, ha affermato la giurisprudenza di questa Sezione, «occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo», restando egli esonerato con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Sez. 4, n. 1511 del 28/11/2013, dep. 2014, Schiano Di Cola, Rv. 25908601; Sez.4, n.15081 del 8/04/2010, Cusnanno, in motivazione).

Prima dell'entrata in vigore del T.U. n.81/2008, lo «stato dell'arte» della giurisprudenza prevedeva, dunque, la tendenziale esclusione della responsabilità del committente che non fosse anche datore di lavoro per i rischi specifici del lavoro commissionato (Sez. 3 n.16291 del 1/03/2006, Casaburo, n.m.), ad eccezione delle ipotesi di appalto di mera prestazione di manodopera (Sez. 4, n.40499 del 20/10/2010, Borelli, in motivazione; Sez. 4, n. 14361 del 06/02/2002, Abbadini, Rv. 22137801; Sez. 4, n. 4196 del 12/03/1996 - dep. 22/04/1996, Ratti, Rv. 20504101), del caso di esecuzione solamente di parte delle opere affidate in subappalto (Sez. 4, n. 15370 del 13/10/1989, Di Bartolo, Rv.18247001) o di presenza di piccole imprese prive dei requisiti dimensionali minimi per l'attuazione delle misure di sicurezza del cantiere (Sez. 4, n.35823 del 11/07/2001, Barnes S, Rv. 22026501), di ingerenza del committente nell'esecuzione dell'opera o di appalto eseguito, per necessità dell'espletamento dell'opera o dei lavori commissionati, nell'ambito di un cantiere organizzato e gestito dal committente, o di utilizzo da parte dell'appaltatore, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, di strutture di supporto, opere provvisorie, strumentazioni appartenenti al

committente (Sez. 4, n. 3516 del 14/12/2000, dep. 2001, Gannmariello F, Rv. 21869101). Per altro verso, era stata delineata un'autonoma posizione di garanzia del committente per gli infortuni verificatisi nei cantieri temporanei o mobili, alle condizioni sopra specificate.

Il Testo Unico ha sostanzialmente riproposto la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 494/1996, con alcune modifiche che delineano meglio l'ambito di responsabilità del committente privato, rispetto al quale la normativa disegna oramai una chiara ed autonoma posizione di garanzia rispetto all'appaltatore, indipendentemente dalla qualifica del committente quale datore di lavoro. La prima di tali modifiche riguarda la distinzione della fase di progettazione da quella di esecuzione dell'opera. L'attuale art. 90, infatti, prevede che le misure generali di sicurezza elencate nell'art.15 ricadano tra gli obblighi del committente nella (sola) fase di progettazione dell'opera, con particolare riferimento «al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente» (art. 90, comma 1, lett. a); e «all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro» (art. 90, comma 1, lett. b). Imposizione che, tra l'altro, fa carico al committente di porre l'impresa esecutrice nelle condizioni di lavorare in sicurezza, e, comunque, di valutare l'idoneità tecnica della stessa alla luce di tali parametri generali in relazione ai rischi noti o da lui percepibili del cantiere. La successiva fase di realizzazione dell'opera, invece, secondo quanto già disposto dalla previgente normativa, viene presa in considerazione in relazione all'ipotesi in cui sia prevista in cantiere la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici e ciò al fine di imporre la nomina dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 90, commi 3 e 4, t.u.s.), che devono essere in possesso dei requisiti professionali sanciti dall'art.98 ed a cui sono attribuiti gli obblighi definiti, rispettivamente, dagli artt. 91 e 92. Infine, l'art. 100, comma 6 bis, ha introdotto due nuovi obblighi in fase esecutiva per il committente: uno valevole in generale, per qualunque categoria di cantieri, ed uno limitato ai soli cantieri «complessi», in cui il frazionamento tra più imprese esecutrici sia intervenuto per effetto dell'affidamento dei lavori in subappalto. In linea generale, infatti, questa disposizione ha posto a carico del committente il dovere di assicurare l'attuazione degli obblighi di formazione indicati dall'art. 97, comma 3-ter a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dell'impresa affidataria. Con riferimento ai soli cantieri complessi, infine, la stessa disposizione ha introdotto l'obbligo per il committente di assicurare che l'impresa affidataria riconosca, senza ribasso, all'impresa esecutrice gli oneri della sicurezza, qualora quest'ultima si faccia carico di predisporre quanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tal modo, il committente viene reso corresponsabile dell'effettiva attuazione delle cautele funzionali alla gestione del rischio interferenziale.

In merito a quest'ultimo genere di rischio, le previsioni dell'art. 7 d.lgs. n.626/1994 sono confluite nell'art. 26 d. lgs. 9 aprile 2008, n.81, che è stato integrato con decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 e che detta una complessa disciplina del rischio da interferenze, prevedendo: a) gli obblighi di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, e gli obblighi di reciproca informazione; tali obblighi gravano sui datori di lavoro, incluso il committente che affidi lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa; b) l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui sopra, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando un proprio incaricato che sovrintenda a tali attività, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter; tale obbligo grava esclusivamente sul datore di lavoro committente; c) l'obbligo di elaborare il DUVRI; tale obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; questo limite non vale, dunque il DUVRI deve essere sempre elaborato, qualora i committenti gestiscano rischi d'incendio di livello elevato, da attività in ambienti confinati, da agenti cancerogeni, mutageni o biologici, da amianto o da atmosfere esplosive o i rischi particolari di cui all'allegato XI.

Va, poi, sottolineato che il dovere di verificare l'idoneità professionale dell'imprenditore affidatario dei lavori costituisce un importante presupposto della ripartizione delle responsabilità nella materia antinfortunistica tra appaltatore/datore di lavoro e committente. Qualora, infatti, quest'ultimo non si affidi ad un professionista qualificato ed attrezzato a svolgere i lavori assegnati, egli potrà incorrere anche nel rimprovero di culpa in eligendo ed assumere su di sé tutte le responsabilità che, altrimenti, graverebbero esclusivamente sull'appaltatore. Spetta comunque al committente l'obbligo di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui i lavoratori dell'appaltatore sono destinati ad operare.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla con rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di C.P. per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta agli effetti civili i ricorsi di C.P. e della Gruppo C. srl che condanna al pagamento delle spese processuali nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile costituita che liquida in €.3.000,00, oltre accessori di legge. Rigetta il ricorso di R.U. che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 gennaio 2021.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.